



Corte IV
D-561/2021

Sentenza dell'11 febbraio 2021

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
patrocinato da Tindara Santoro,
Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera
centrale,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 29 gennaio 2021 / N (...).

Visto:

la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 17 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 3/2),

il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 30 dicembre 2020 (cfr. atto SEM 17/2),

la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 15/2, 26/2, 27/2, 28/2, 36/2),

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 29 gennaio 2021, notificata il 1° febbraio 2021 (cfr. atto SEM 32/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania,

il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'8 febbraio 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato il limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della precitata decisione ed il rinvio degli atti alla SEM per una nuova valutazione circa la possibile applicazione della clausola di sovranità; contestualmente di essere esentato dal versamento di una anticipo a copertura delle presunte spese processuali,

lo scritto del 10 febbraio 2021 con cui il ricorrente ha trasmesso al Tribunale ulteriore documentazione medica,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,

che tema di litigio ("Streitgegenstand") dinanzi ad un'istanza superiore possono essere solo i rapporti giuridici regolati dalla decisione impugnata: nel caso di una non entrata nel merito, le rivendicazioni giuridiche riguardanti il merito sono inammissibili (DTF 139 II 233 consid. 3.2),

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,

che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi),

che nel colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Germania, ha dichiarato di non volervi fare ritorno in quanto la sua domanda d'asilo avrebbe avuto esito negativo,

che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Germania, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato (sindrome da disadattamento e disturbi del sonno), completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Germania alla luce della sufficiente infrastruttura medica esistente in tale Paese,

che nel proprio gravame il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al provvedimento sindacato; che in primo luogo, dal carattere parziale e succinto della documentazione medica esaminata dalla SEM nonché "dall'assenza di un rapporto F4", l'istruzione della fattispecie sarebbe da considerare incompleta; che l'alto numero di controlli medici cui l'interessato si sarebbe sottoposto nel breve soggiorno in Svizzera sarebbe paradigmatico della sua condizione di sofferenza; che occorrerebbe pertanto restituire gli atti alla SEM per i necessari complementi; che la patrocinatrice disquisisce poi a lungo sul fatto che il ricorrente – nonostante provenga da una provincia afghana rispetto alla quale la prassi giurisprudenziale elvetica concederebbe l'ammissione provvisoria e si sia convertito al cristianesimo – rischierebbe di essere allontanamento nel proprio Paese d'origine a seguito del trasferimento in Germania, cosa che lo esporrebbe al rischio di una violazione dell'art. 3 CEDU e del principio del non respingimento; che vi sarebbe pure "il dubbio che la domanda d'asilo del ricorrente non sia stata adeguatamente esaminata dalle autorità tedesche",

che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III,

che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),

che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III),

che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),

che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,

che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III),

che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Germania il 19 agosto 2015 (cfr. atto SEM 10/1),

che il ricorrente ha espressamente confermato tale riscontro (cfr. atto SEM 17/3),

che su questi presupposti, il 30 dicembre 2020, la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III,

che il 7 gennaio 2021 le autorità teutoniche hanno espressamente accettato la predetta,

che la competenza della Germania è dunque di principio data,

che l'eventualità ai sensi della quale la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta in Germania, non mette in dubbio la competenza delle

autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019),

che del resto il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,

che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]),

che tale presunzione non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]),

che in maniera del tutto generale ad oggi non risulta però che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-45/21 del 14 gennaio 2021),

che il qui ricorrente, al di là di generiche allusioni e considerazioni di ordine statistico, non ha del resto addotto elementi concreti ed individualizzati a sostegno delle pretese e lacune nella trattazione della sua domanda d'asilo in Germania,

che ad ogni modo, la Germania è uno Stato di diritto e ci si può oltremodo attendere che il ricorrente si rivolga alle autorità sovranazionali qualora abbia a sollevare doglianze rispetto allo svolgimento della pratica che lo riguarda,

che un tale esame in questa sede oltrepasserebbe del resto l'oggetto della procedura Dublino, essendo le autorità elvetiche unicamente tenute a verificare, d'un canto, che la Germania rispetti in principio i suoi obblighi di diritto internazionale e, dall'altro, che non vi fossero degli indizi di violazione delle sue obbligazioni in concreto, valutazioni quest'ultime, debitamente esposte nel provvedimento avverso,

che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,

che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5),

che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità – se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda,

che l'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),

che l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali

rinviaendolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese,

che su tali presupposti, anche ammettendo che le autorità tedesche abbiano effettivamente pronunciato l'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, nulla permette di ritenere *in casu* che lo abbiano fatto venendo meno al diritto cogente,

che in tale contesto, anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituisce di per sé una violazione del principio del non respingimento (cfr. sentenze del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5 e rif. citati),

che d'altra parte mal si comprende in che modo la SEM avrebbe omesso di tenere in considerazioni tali aspetti,

che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1),

che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.),

che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se le stesse rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate,

che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1),

che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima,

che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione sindacata, risultava infatti chiaro che la situazione medica dell'insorgente, che soffre di una sindrome da disadattamento e disturbi del sonno, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale,

che come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, gli ulteriori consulti previsti sono da relazionarsi ai trattamenti prescritti per la suddetta diagnosi e non alla necessità di individuare ulteriori patologie, di modo che, risulta del tutto pretestuoso appellarsi censurando un presunto accertamento incompleto della fattispecie,

che le autorità svizzere non sono d'altro canto tenute a prendere in considerazione l'eventuale insorgere di ulteriori affezioni non ancora indagate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6),

che la documentazione medica addotta nel corso della procedura ricorsuale non comportano del resto alcuna modifica sostanziale di quanto precede,

che in siffatta disamina non si deve dipoi tralasciare il fatto che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),

che nulla può essere dedotto dall'alto numero di visite svolte, se non la bontà della presa a carico predisposta in concreto,

che la diffusione della pandemia di coronavirus (Covid-19) va annoverata tra le circostanze transitorie che sebbene giustifichino una temporanea sospensione del trasferimento non impediscono che questo sia effettivamente posto in essere in un ulteriore e più appropriato momento (cfr. sentenze del Tribunale F-1622/2020 del 26 marzo 2020 consid. 2.2 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.6),

che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale siano tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania,

che, ad ogni modo, appartiene a lui medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione,

che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari,

che, pertanto, non vi è motivo di fare applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,

che, di conseguenza, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo,

che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),

che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrl, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),

che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo spese sono senza oggetto,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: